PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2016

INFORMATIVA PER LE IMPRESE ISCRITTE NELLA SEZIONE ORDINARIA DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Spett.le Contribuente,

la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso Le ricorda che il pagamento del diritto annuale 2016 deve essere effettuato, in un'unica soluzione, entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero entro i 30 giorni successivi con una maggiorazione dello 0,40%.

Le ricordiamo che tutte le imprese iscritte nella **sezione ordinaria del Registro delle Imprese** sono tenute al calcolo del diritto dovuto sulla base del fatturato dell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento con esclusione delle imprese individuali e delle sedi secondarie di imprese con sede all'estero che versano in misura fissa.

1. SOGGETTI OBBLIGATI

Sono tenute al pagamento del diritto annuale **tutte le imprese che al 1° gennaio 2016 risultino iscritte o annotate nel Registro delle Imprese**. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale dell'impresa in altra provincia, il diritto deve essere versato alla Camera di Commercio nella circoscrizione territoriale nella quale risulti iscritta o annotata la sede legale o principale alla data del 1° gennaio o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio dell'anno cui si riferisce il pagamento.

2. IMPORTO DA VERSARE

Gli importi del diritto annuale per il 2016 risultano, come stabilito con il D.L. 24 giugno 2014 n. 90, dalla riduzione del 40% degli importi previsti dagli articoli da 2 a 6 del D.M. 21 aprile 2011.
In sostanza, i criteri per il calcolo del diritto annuale 2016 sono i medesimi utilizzati nel 2014, al termine del calcolo l'importo da versare si otterrà riducendo del 40% la somma ottenuta ed arrotondandola all'unità di euro.
Per tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese, ancorché annotate nella sezione speciale, con l'esclusione delle imprese individuali che versano in misura fissa € 120,00, il diritto annuale da pagare per la sede legale o principale è determinato applicando al fatturato realizzato nell'anno precedente a quello cui si riferisce il pagamento, ricavabile dal modello IRAP 2016, le misure fisse o le aliquote stabilite.

Le misure fisse e le aliquote per l'anno 2016 sono riportate nella seguente tabella:

Scaglioni di fatturato		Aliquota	Importo dovuto per la sede		
DA	A				
€ 0,00	€ 100.000,00	-	€ 200,00 in misura fissa		
€ 100.000,01	€ 250.000,00	0,015%	€ 200,00	+ 0,015% della parte eccedente	€ 100.000,00
€ 250.000,01	€ 500.000,00	0,013%	€ 222,50	+ 0,013% della parte eccedente	€ 250.000,00
€ 500.000,01	€ 1.000.000,00	0,010%	€ 255,00	+ 0,010% della parte eccedente	€ 500.000,00
€ 1.000.000,01	€ 10.000.000,00	0,009%	€ 305,00	+ 0,009% della parte eccedente	€ 1.000.000,00
€ 10.000.000,01	€ 35.000.000,00	0,005%	€ 1.115,00	+ 0,005% della parte eccedente	€ 10.000.000,00
€ 35.000.000,00	€ 50.000.000,00	0,003%	€ 2.365,00	+ 0,003% della parte eccedente	€ 35.000.000,00
oltre € 50.000.000,00		0,001%	€ 2.815,00	+ 0,001% della parte eccedente fino ad un max di € 24.000,00	€ 50.000.000,00

Il diritto da versare si determina sommando gli importi dovuti per ciascuno scaglione di fatturato che rientra nel fatturato complessivo dell'impresa. **L'importo così ottenuto dovrà essere poi ridotto del 40%.**
L'importo finale dovrà essere arrotondato all'unità di euro, per eccesso se uguale o superiore a 0,50 per difetto se inferiore a 0,50; in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali.

Le **sedi secondarie di imprese con sede principale all'estero** versano in misura fissa € 66,00.
Nel sito web della Camera di Commercio I.A.A. di Treviso è disponibile un sistema di calcolo del diritto dovuto per il 2016 in relazione al fatturato 2015.

Esempio: Impresa con fatturato 2015 pari ad € 650.000,00. Lo scaglione di fatturato da utilizzare è quello compreso tra € 500.000,01 ed € 1.000.000,00. Pertanto, il diritto da versare per la sede sarà dato da:
€ 255,00 + [(0,010/100) x (€ 650.000,00 - € 500.000,00)] = € 270,00.
Tale importo andrà, quindi, ridotto del 40%: € 270 x 0,60 = 162,00.

Definizione di fatturato

Il **fatturato** si determina con riferimento al **modello IRAP 2016.** Si evidenzia che: **1)** Per i soggetti che applicano l'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dell'importo dovuto per diritto annuale non rileva l'adeguamento agli studi di settore; **2)** I contribuenti che compilano più sezioni dello stesso quadro o più quadri del Modello IRAP, al fine del calcolo del fatturato per la determinazione del diritto annuale dovuto devono sommare i valori esposti nelle diverse sezioni o nei diversi quadri del modello IRAP; **3)** I **Confidi** devono far riferimento alla voce "Corrispettivi per le prestazioni di garanzia" oppure "Commissioni attive" del proprio conto economico.
Si elencano i diversi quadri / sezioni del **modello IRAP 2016** con righi da sommare o altri valori da utilizzare ai fini del calcolo del fatturato:
Quadro IC - Società di capitali:
Sez. I - Imprese industriali e commerciali - rigo IC1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IC5 (altri ricavi e proventi); **Sez. II - Banche ed altri soggetti finanziari** – rigo IC15 (interessi attivi e proventi assimilati) e rigo IC18 (commissioni attive). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) righi IC1, IC5 e IC15; **Sez. III - Imprese di assicurazioni** - devono sommare i premi e gli altri proventi tecnici come rappresentati alle voci I.1, I.3, II.1 e II.4 del conto economico previsto con reg. ISVAP del 04.04.2008, n. 22; **Sez.V** - **Società in regime forfetario** – devono sommare i ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili di cui all'art. 2214 e seguenti del codice civile.
Quadro IQ - Persone fisiche:
Sez. I - **Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IQ1, scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore**; Sez. II** - **Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446/1997** - righi IQ13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e IQ17 (altri ricavi e proventi); **Sez. III – Imprese in regime forfetario** - IQ41 (reddito d'impresa determinato forfetariamente).
Quadro IP - Società di persone:
Sez. I - **Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446/1997** - rigo IP1 (ricavi di cui all'art. 85, co. 1 lett. a), b), f) e g) del T.U.I.R.) scorporando eventuali maggiori ricavi derivanti da adeguamento agli studi di settore; **Sez. II – Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, co. 9, D.Lgs. n. 446/1997** – rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) e rigo IP17 (altri ricavi e proventi). Le società la cui attività consiste nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria (co. 9 art. 6 D.Lgs. n. 446/1997) rigo IP13 (ricavi delle vendite e delle prestazioni) rigo IP17 (altri ricavi e proventi) e rigo IP18 (interessi attivi e proventi assimilati). **Sez. III - Società in regime forfetario** – rigo IP47 (reddito d'impresa determinato forfetariamente); **Sez. IV – Società esercenti attività agricola** - rigo IP52 (corrispettivi).

---

3. IMPORTO AGGIUNTIVO PER LE UNITA' LOCALI

Le imprese che esercitino attività economica anche attraverso unità locali [come definite ai sensi dell'art. 1 lett. e) del decreto del Ministero dell'Industria 11 maggio 2001, n. 359] devono versare per ciascuna di esse **alla Camera di Commercio nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'unità locale**, **un diritto pari al 20% di quello dovuto per la sede principale con un massimo di € 120,00** [l'arrotondamento all'unità di euro dovrà essere applicato una sola volta al termine del calcolo dopo aver sommato quanto dovuto per la sede e le unità locali, in tutti i calcoli intermedi devono essere utilizzati cinque decimali].

Alcune Camere di Commercio applicano una maggiorazione del diritto annuale; prima di versare il diritto dovuto per unità locali site in altre province verificare nel prospetto allegato alla presente o nel sito web della Camera competente per territorio l'eventuale maggiore diritto dovuto. Gli indirizzi dei siti web di tutte le Camere di Commercio italiane sono disponibili all'indirizzo www.unioncamere.it . **Per le nuove unità locali iscritte nel corso del 2016 presso il Registro delle Imprese di Treviso il diritto dovuto è pari ad € 24,00,** questo doveva essere versato al momento della presentazione della denuncia oppure entro 30 giorni dalla presentazione della stessa a mezzo modello F24; nel caso non si sia ancora provveduto al pagamento è possibile utilizzare l'istituto del ravvedimento di cui al punto 6**.**

4. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento deve avvenire a mezzo modello F24 telematico per tutti i contribuenti titolari di partita IVA.

Come in precedenza, è data possibilità di compensare l'importo dovuto per il diritto annuale con eventuali altri crediti disponibili. Ricordiamo che la compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva.

Il **Modello F24** telematico si presenta suddiviso in sezioni, **per il versamento del diritto annuale compilare le sezioni "Contribuente"** ed "**IMU ed altri tributi locali"** come sotto indicato:

SEZIONE	MODALITA' DI COMPILAZIONE
Contribuente	Indicare il **Codice Fiscale** dell'impresa (**non** la partita IVA), i dati anagrafici e di domicilio fiscale
IMU ed altri tributi locali	codice ente: **TV** codice tributo: **3850** rateazione: **non compilare** anno di riferimento: **2016** importo a debito**: importo da versare**

5. TERMINE PER IL PAGAMENTO

La scadenza è il 16 giugno 2016.

Il pagamento del diritto annuale effettuato entro 30 giorni dalla scadenza comporta la maggiorazione dell'importo dello 0,40% (in questo caso si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).
Ricordiamo che la scadenza sopra ricordata può, per alcuni soggetti, essere diversa:

- Per le società di capitali con esercizio che coincide con l'anno solare la scadenza è il 16 giugno 2016. Qualora approvino il bilancio oltre il termine di 4 mesi (o 120 giorni) dalla chiusura dell'esercizio, sono tenute a versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio e, comunque, entro il 18 luglio 2016 (il 16 cade di sabato).
- Per le società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare le scadenze sopra dette vengono conseguentemente prorogate.

6. RAVVEDIMENTO

Il contribuente che non abbia provveduto al versamento del diritto annuale allo scadere del termine può utilizzare l'istituto del ravvedimento:

a) entro 30 giorni dalla violazione (ravvedimento breve) versando:

l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
la sanzione pari al 3% del tributo (codice tributo: 3852).

b) entro un anno dalla violazione (ravvedimento lungo) versando:

l'importo del diritto annuo dovuto (codice tributo: 3850);
gli interessi di mora calcolati al tasso legale (codice tributo: 3851);
la sanzione pari al 3,75% del tributo (codice tributo: 3852).

Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24 telematico, compilando la sezione IMU ed altri Tributi Locali, indicando il codice ente TV e l'anno di riferimento del diritto dovuto. Al fine di facilitare i conteggi è disponibile nel sito Internet della CCIAA di Treviso un apposito sistema di calcolo che consente la determinazione degli importi dovuti ai fini del ravvedimento.

7. SANZIONI

Nei casi di tardivo od omesso pagamento sarà applicata una sanzione, dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto, come previsto dalla legge (D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e D.M. 27 gennaio 2005, n. 54). E' possibile regolarizzare il diritto omesso entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al ravvedimento di cui al punto 6. Ricordiamo che il mancato pagamento del diritto annuale blocca l'emissione dei certificati camerali a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Si ricorda che tutte le imprese sono tenute, ai sensi della normativa vigente, a dichiarare alla Camera di Commercio il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) e di comunicarne eventuali variazioni (per ulteriori informazioni

consultare la sezione ‘Pratica Semplice’ del sito registroimprese.it).

8. INFORMAZIONI ALLE IMPRESE

Per informazioni generali:

Consultare il sito Internet della C.C.I.A.A. di Treviso	www.tv.camcom.gov.it
Telefonare al Call Center attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 (costo chiamata urbana)	0422.595.599

Per informazioni riguardanti specifiche posizioni:

Camera di Commercio I.A.A. **Ufficio Diritto Annuale** Piazza Borsa, 3/B 31100 Treviso	telefonare ai numeri **0422.595.213 / 236 / 270** / **271** orari di apertura al pubblico dell’ufficio: da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30 mercoledì anche nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 16.30; inviare un fax allo **0422.595.669** inviare una e-mail all’indirizzo: **diritto.annuo@tv.camcom.it** a mezzo P.E.C. a **diritto.annuo@tv.legalmail.camcom.it**

AVVISO IMPORTANTE

Sono stati segnalati alcuni casi nei quali, tramite bollettino di c/c postale, viene richiesto il pagamento di somme relative alla pubblicazione di annuari, l’iscrizione in repertori, elenchi e registri, l’abbonamento a riviste specializzate, nonché l’offerta di prestazioni assistenziali e/o previdenziali: si tratta di iniziative promosse da organismi privati che nulla hanno a che fare con l’Ente pubblico Camera di Commercio I.A.A. e per le quali non sussiste alcun obbligo di pagamento degli importi richiesti.

ACCORPAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO I.A.A. DI TREVISO E BELLUNO

Il Ministro dello Sviluppo Economico, acquisito il parere positivo della conferenza Stato-Regioni, ha firmato in data 1 aprile 2015 il decreto che istituisce la **Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Treviso – Belluno**.Il nuovo soggetto giuridico che deriverà dall'accorpamento in un unico ente delle Camere di Commercio di Treviso e Belluno, avrà sede legale a Treviso e sede secondaria a Belluno.

Entro il 16 maggio 2016 la procedura di accorpamento sarà conclusa con la prima convocazione del Consiglio camerale per l'elezione del Presidente della nuova Camera di Commercio I.A.A. di Treviso – Belluno.

Il codice ente (TV) da utilizzare nei modelli F24 relativo alla Camera che riceve il versamento ed i codici tributo non subiranno modifiche: i contribuenti continueranno a versare con le modalità già conosciute e sopra indicate.

La ringraziamo per l’attenzione e porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale
dott. Marco D'Eredità

Per avere informazioni sugli Strumenti e Servizi digitali del Sistema Camerale per lo sviluppo dell'impresa:
www.benvenutaimpresa.infocamere.it

ciao impresa
Il Customer Relationship Management delle Camere di Commercio
Le informazioni giuste per la tua impresa!

Per essere puntualmente informato, via email, sulle attività camerali, **iscriviti gratuitamente** al nostro servizio informativo **Ciao Impresa.**

www.tv.camcom.gov.it/ciaoimpresa

Inoltre, potrai registrarti alle tematiche di maggiore interesse per la tua attività. Senza sovraccarico di informazioni, riceverai notizie camerali su Corsi ed Eventi, Finanziamenti, Internazionalizzazione, Responsabilità Sociale, Normativa... ecc.